


Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI
Anno/N. Prot. : 2024 / 001041
Data prot. : 29/01/2024
DOCUMENTO IN USCITA
Cod. classif. : 220.11

Ill.mo Procuratore Generale Vicario
della Repubblica
presso la Corte di Appello di Torino

Oggetto: provvedimento organizzativo n. 4/2023 - Concordato in appello. Criteri idonei ad orientare la valutazione dei magistrati del Pubblico Ministero

Ill.mo Sig. Procuratore,

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino unitamente ai nove Consigli del Distretto hanno preso visione del provvedimento organizzativo n. 4/2023 del 13 dicembre 2023 con entrata in vigore in pari data e, pur comprendendo che tale provvedimento risponde a quanto previsto dall'art. 599 *bis* 4° comma c.p.p., esprime per il futuro l'auspicio che simili misure organizzative – di estrema importanza per la sorte processuale degli assistiti – possano essere precedute da una preventiva interlocuzione anche con l'avvocatura distrettuale, ritenendo il confronto su tale delicata tematica (non solo *strictu sensu* 'organizzativa' ma più latamente di interpretazione 'processuale') senz'altro fecondo.

Dal punto di vista del contenuto, nella parte in cui si prevedono a priori limiti edittali precisi al di sotto dei quali '*tendenzialmente*' non prestare il consenso al concordato, si osserva che tali previsioni potrebbero non consentire la piena realizzazione di quanto auspicato con la riforma di cui al D. Lgs. 150/2022, ovvero incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello.

Ratio in nome della quale sono già stati compiuti diversi sacrifici del diritto di difesa, primo fra questi imporre una procura *ad hoc* per l'imputato assente, con elezione di domicilio, che rende

praticamente impossibile per molti difensori di ufficio di poter appellare una sentenza che non condividono per l'impossibilità di reperire l'assistito. E sappiamo che il 50% delle sentenze di condanna, statisticamente, viene riformato *in melius* per l'imputato.

Ratio in nome della quale il rito d'appello è ormai divenuto quasi cartolare, essendo quella la regola che il difensore può superare chiedendo di poter essere parte del processo, non pubblico, ma con rito camerale.

In particolare appaiono eccessivamente stringenti i limiti di riduzione sanzionatoria cui subordinare il consenso al concordato con riferimento a:

- riduzioni superiori ad un quarto della pena applicata con la sentenza di primo grado;
- riduzioni superiori o pari ad un sesto della pena applicata con la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato per non frustrare la finalità di cui all'art. 442 comma 2 bis c.p.p.

Guardando il dato nell'altra prospettiva, l'accordo sulla riduzione di un sesto della pena non sarà appetibile per l'imputato che già ha rinunciato a tale diminuzione presentando impugnazione contro la sentenza di primo grado.

Vero che si indica che tendenzialmente occorre seguire questi criteri, ma la dosimetria della pena non pare possa essere anche se solo tendenzialmente predeterminata a prescindere dalla fattispecie giudiziaria dedotta nel processo, con le sue specifiche peculiarità, legate anche al comportamento processuale magari sopravvenuto da parte dell'imputato dopo la pronuncia della sentenza *ex art.* 442 c.p.p. anche al di fuori delle previste attività riparatorie.

E l'esperienza ci insegna che quel tendenzialmente diverrà di fatto la regola difficilmente valicabile.

Il limite alla riduzione della pena - in entrambi i casi - è così esiguo da non consentire di realizzare il ruolo equilibratore delle sanzioni che è proprio della Corte di Appello distrettuale.

Altrettanto se non più non condivisibile il criterio non normativo che, in caso di procedimenti con più posizioni, esclude la possibilità di concordato laddove non vi sia accordo per tutte (salvo che vi sia indipendenza di posizioni). E' evidente che la valutazione dell'indipendenza di posizioni, soprattutto in presenza di contestazioni concorsuali, si presta ad interpretazioni tutt'altro che univoche.

Il limite imposto risulta alquanto pregiudizievole per l'accesso all'istituto del concordato laddove vi siano coimputati che preferiscano per svariati motivi - anche personali - sottoporsi al giudizio della Corte di Appello.

Inoltre, si rischia di penalizzare il concorrente nel reato che ha rivestito un ruolo marginale secondo l'accusa, nonché colui che concorre con un imputato assente che non ha preso contatti con il proprio difensore d'ufficio disinteressandosi del processo e che non ha rilasciato specifica procura speciale al medesimo per un accordo sulla pena.

Rammentiamo il superamento sul punto da parte del giudice di legittimità della prassi invalsa all'indomani della entrata in vigore del codice nel voler subordinare il consenso all'accesso al rito alla richiesta unanime dei coimputati, richiamando gli istituti della separazione del procedimento.

Infine, appare altresì non condivisibile il divieto di accedere al concordato con previsione di una pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in misura superiore all'anno, essendo tale limite corrispondente ad un terzo della pena per cui è consentito il ricorso a tale misura così come attualmente prevista dall'art. 53 della legge 689/1981.

Così decidendo, viene nuovamente frustrata l'altra *ratio* della riforma Cartabia finalizzata ad evitare l'esecuzione delle pene meno gravi favorendo una logica non carcerocentrica sociale e il reinserimento lavorativo del condannato.

Non è chiaro se le regole enunciate nel documento 13 dicembre 2023 riguardino anche il procedimento minorile. In questo senso si segnala che analoghi provvedimenti organizzativi adottati da altre Procure Generali (es. Bologna) estendono esplicitamente il 'regime' ordinario dei criteri emanati ai sensi dell'art. 599 - *bis* comma quarto c.p.p. anche al procedimento minorile (stante il consolidato orientamento interpretativo che consente l'applicazione del concordato in appello nonostante il divieto di patteggiamento in primo grado).

Auspiciando la rivalutazione dei criteri sopra elencati, attraverso un confronto con l'Avvocatura distrettuale, si porgono i migliori saluti.

Torino, 29 gennaio 2024

la Presidente dell'Unione Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta
avvocata Simona Grabbi

Simona Grabbi

